

**TRIBUNALE TORINO**  
**ORIGINALE**  
Stampa di base esente di ogni legge 1-1-1984

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO  
SEZIONE 9° CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

SENTENZA N° <u>1790/2010</u>
Fasc. N° <u>26012/08</u>
Geom. N° <u>626/10 IA</u>
Rep. N° <u>3279 IA</u>

Composto dagli Ill.mi Signori:

dr. Umberto Scotti	Presidente
dr. Silvia Vitro	giudice rel.
dr. Cristina Contini	giudice

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 26012/2008  
R.G.

**PROMOSSA DA:**

**S.C.F. - CONSORZIO FONOGRAFICI**, difeso dagli avv.ti Marco Pesenti, Daniela de Pasquale e Cristina Faissola, per delega a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

**CONTRO**

**[REDACTED]**, difesa dagli avv.ti Andrea Rosin e Francesco Oreggia, per delega a margine della comparsa di costituzione

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** diritto d'autore

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per l'attore:**

- In via preliminare:

A) Ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti, emettere a carico di **[REDACTED]** ordinanza ingiunzione,

CONTRIBUTO UNIFICATO

F

provvisoriamente esecutiva, di pagamento della complessiva somma di €., 6.351,03

- Nel merito:

A) Accertare e dichiarare che SCF è creditrice di [redacted] srl per l'importo di €. 6.351,03 come specificato nelle fatture prodotte in atti e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di tale somma, oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre alle successive fatture emettende per l'autorizzazione alla riproduzione dei fonogrammi del repertorio di SCF

- In via istruttoria:

A) Con ogni più ampia riserva istruttoria, facendo richiesta sin d'ora di voler disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine di esibizione, a carico di [redacted], di copia di tutti i propri bilanci d'esercizio, o di altre scritture contabili o documenti che consentano l'accertamento dell'ammontare dei ricavi lordi della convenuta, con riferimento al periodo compreso tra l'1/1/2003 e la data della pronuncia

- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari

**Per la convenuta:**

- Nel merito in via principale:

- Accertato che tra le parti oggi in causa non è sorta alcuna obbligazione, dichiarare che [redacted] srl nulla deve all'attore SCF e per l'effetto respingersi le domande, tutte, avanzate da quest'ultimo in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in premessa esposti

- In ogni caso accertare e dichiarare che SCF non è legittimata, per i motivi in premessa esposti, alla riscossione dei diritti d'autore connessi

- Nel merito in via subordinata:

- Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di una obbligazione sorta tra le parti, accertata e dichiarata la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per i motivi in premessa indicati, dichiarare che [redacted] srl nulla deve all'attore SCF e per l'effetto respingersi le domande, tutte, avanzate da quest'ultimo in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in premessa esposti

- Nel merito in via ulteriormente subordinata:

- Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di una obbligazione sorta tra le parti e nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata la nullità dell'obbligazione sorta, accertata e dichiarata la nullità del contratto ex art. 1441 e ss. c.c. per i motivi in premessa indicati, dichiarare che [redacted] srl nulla deve all'attore SCF e per l'effetto respingersi le domande, tutte, avanzate da quest'ultimo in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi in premessa esposti

- In via riconvenzionale:

- Accertato il versamento effettuato da [redacted] srl in favore di SCF pari ad €. 948,92, accertata, per i motivi in premessa

T

indicati, l'esistenza di un indebito oggettivo in conseguenza delle domande svolte nel merito sia in via principale che in via subordinata, condannare SCF al pronto pagamento in favore di [REDACTED] srl della somma di €. 948,92 o di quella diversa accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo

- Con vittoria di spese ed onorari, Iva e Cpa, importo forfet. compreso

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione notificato in data 4/9/2008 SCF, Consorzio Fonografici, conveniva in giudizio [REDACTED] srl, riferendo:

- di essere un consorzio avente ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all'estero, dei diritti connessi al dritto d'autore, di titolarità dei produttori fonografici che le conferiscano l'apposito mandato, e che in particolare essa rappresenta e tutela oltre alle c.d. Major (Emi, Sony, Universal, Warner), più di trecento produttori discografici c.d. indipendenti, in modo da rappresentare il 95% del mercato italiano e il 100% della musica trasmessa dalle radio italiane;

- che SCF ha dunque la funzione di una collecting society, preposta al presidio dei diritti e alla raccolta dei compensi e che essa svolge la propria attività di raccolta anche nell'interesse degli artisti, avendo stipulato sin dal 2002 con l'Imaie (istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori) accordi che regolamentano la distribuzione in favore degli artisti della quota dei proventi raccolti da SCF;

- che ai sensi degli artt. 4.2.e 4.3 del proprio Statuto, SCF assume tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, per la tutela degli interessi collettivi dei consorziati, agendo in nome proprio e per conto collettivo dei consorziati;

- che dunque SCF può gestire i diritti previsti dagli artt. 72 e 73 LDA (diritto esclusivo di autorizzazione alla riproduzione di fonogrammi e diritto al relativo compenso);

- che la misura del compenso di cui all'art. 73 LDA è determinato dal DPCM 1/9/1975 (di attuazione dell'art. 23 del regolamento R.D. 1369/42, a sua volta di attuazione dell'art. 73, co. 2, LDA), il cui art. 1 fa riferimento al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione;

- che [REDACTED] svolgeva attività di produzione, allestimento, rappresentazione e diffusione di programmi radiotelevisivi, cinematografici e musicali e con lettera 28/7/2003 aveva aderito all'accordo quadro stipulato il 10/9/2001 tra SCF e la Federazione Coordinamento Aer-Anti-Corallo (rappresentativa delle emittenti radiofoniche e televisive), avente ad oggetto la

F

regolamentazione della concessione in licenza dei diritti connessi, di titolarità dei produttori fonografici;

- che SCF è creditrice di [REDACTED] della somma di € 6.351,03, portata da una serie di fatture datate dal 2003 al 2006.

La parte attrice concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi.

La convenuta [REDACTED] srl, costituitasi con comparsa del 23/12/2008, contestava la domanda attorea, osservando:

- di aver gestito l'omonima emittente radiofonica fino all'1/1/2007 e di aver sempre corrisposto alla Siae i diritti d'autore e inoltre di aver corrisposto alla Siae sino al giugno 2001 anche i diritti connessi (diritti che la Siae riscuoteva per conto della AFI Associazione Fonografici Italiani e che aveva smesso di riscuotere dal luglio 2001);

- di aver pagato alla SCF la somma di €. 948,92 per l'anno 2003 e di aver specificato all'attrice di non dover pagare diritti connessi antecedenti al giugno 2001;

- di aver comunicato a SCF, con raccomandata del 28/7/2004, l'annullamento e/o rescissione del contratto;

- che, in particolare, il contratto con la SCF non risultava concluso, non essendo stata sufficiente la lettera 28/7/2003;

- che comunque detto contratto doveva ritenersi nullo, per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. (cioè con le norme che affidavano in via esclusiva alla Siae l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di radiodiffusione), oppure annullabile ex art. 1441 e ss. c.c. (perchè l'obbligazione della [REDACTED] era stata ottenuta con violenza o dolo);

- che vi era carenza di legittimazione attiva di SCF, perchè la tutela dei diritti d'autore e anche dei diritti connessi spettava in via esclusiva alla Siae, come emergente dagli artt. 10, co. 1, l. 248/2000, 180 e 181 ter LDA, 7 d.lg. 419/99;

- che comunque gli importi richiesti erano stati calcolati arbitrariamente.

In via riconvenzionale la convenuta chiedeva la restituzione dalla somma pagata di €. 948,92.

**2) La domanda della parte attrice va parzialmente accolta.**

2.1) In primo luogo va respinta l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di carenza di legittimazione attiva della SCF a riscuotere i compensi derivanti dai diritti connessi al diritto d'autore, ai sensi degli artt. 72 e 73 LDA.

2.1.1) In particolare, va innanzi tutto sottolineata la distinzione sussistente tra diritti primari d'autore e diritti connessi.

Il diritto d'autore, sia morale che patrimoniale, appartenente all'autore e disciplinato dal Titolo I della LDA, è diretto a remunerare la creazione dell'opera (nel presente caso, musicale),

f

mentre i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, disciplinati dal Titolo II della LDA, sono, nel campo musicale, diritti sul supporto contenente la registrazione dell'opera musicale (fonogramma), compensano gli investimenti operati dalle case discografiche con la fissazione dell'opera su un supporto e appartengono al produttore fonografico.

I diritti connessi del produttore di fonogrammi sono disciplinati, più specificamente, dagli artt. 72, 73 e ss. LDA:

- art. 72: "Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del Titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione...";

- art. 73: "Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati".

Pertanto, in relazione ad un'opera musicale possono sussistere più diritti distinti, il diritto d'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che riproduce l'opera stessa (Cass. civ., sez. I, 13/9/2006 n. 19657).

Si veda anche, per es.:

- Cass. civ., sez. I, 15/1/2007 n. 745: "Un'opera musicale, per essere diffusa, richiede l'intermediazione dell'esecutore o dell'interprete, ruoli che lo stesso autore potrebbe esercitare di persona; ma tali attività distinte e successive rispetto alla creazione dell'opera, che ne costituisce il presupposto indefettibile, sono protette dalla legge ad altro titolo e non in base alla posizione tutelata di autore";

- Trib. Venezia 12/4/1996: "Il diritto esclusivo di radiodiffusione dell'opera tutelata dal diritto d'autore riservato dalla legge all'autore (art. 16 LDA) va distinto dal diritto connesso del produttore fonografico al compenso ove il disco sia utilizzato in radio o televisione (art. 73 LDA)";

- Cass. pen., sez. III, 8/6/2007 n. 27074: "Il diritto connesso del produttore fonografico e dell'artista interprete convive senza eliderlo con il diritto d'autore";

A questo punto si osserva che l'attività gestoria svolta per legge dalla Siae è limitata alla sola categoria del diritto d'autore e non anche a quella dei produttori, interpreti ed esecutori.

Infatti, l'art. 180 LDA (inserito nel Titolo V, relativo ad enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore e secondo il quale: "l'attività di intermediario...per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori, Siae...La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge") si riferisce ai diritti spettanti agli autori dell'opera musicale e

↓

non anche a quelli connessi dei produttori fonografici e interpreti, ecc., con la conseguenza che alla Siae non compete alcuna rappresentatività, per legge, dei soggetti diversi dall'autore dell'opera (v., per es., Trib. Roma 7/9/2006).

L'art. 180 LDA, dunque, riserva in via esclusiva alla Siae l'intermediazione limitatamente alle opere tutelate dal diritto d'autore e alle sole tipologie di diritti patrimoniali d'autore indicati nella norma medesima.

L'unico caso, previsto dalla legge, di affidamento esclusivo alla Siae anche dei diritti connessi si rinviene nell'art. 180 bis LDA, con riferimento alla ritrasmissione via cavo.

Per tutti i casi residui di diritti connessi, le attività di intermediazione rimangono in regime di libera concorrenza e i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire individualmente o collettivamente, per il tramite di enti collecting (come SCF), oppure demandando la tutela di quei diritti alla Siae in base ad apposite convenzioni, sulla base, quindi, non di una esclusiva prescritta dalla legge, ma di accordi negoziali.

In tal senso, per es.: Cass. pen., sez. III, 8/6/2007 n. 27074:

- "Ritenuto, pertanto, che ricorrono i requisiti del reato oggetto di contestazione, si pone il quesito se l'assolvimento - da parte della emittente radiofonica - dei soli oneri derivanti dal diritto d'autore, senza alcuna regolarizzazione della propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici, sia o meno idoneo ad escludere la sussistenza di una condotta penalmente rilevante in capo alla emittente. Il punto dal quale si dipartono le due opposte concezioni è proprio quello relativo alla esclusività o meno della SIAE anche nell'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti connessi. Ritiene il Collegio che il dedotto quesito vada risolto in senso negativo, con conseguente illiceità della condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria posizione relativamente ai diritti spettanti ad uno dei detentori dei diritti connessi: nello specifico, ai produttori fonografici. In proposito, l'ordinanza impugnata ha concluso circa la sussistenza di un monopolio della SIAE nell'attività di riscossione non solo dei diritti d'autore (circostanza del tutto pacifica), ma anche dei diritti da esso derivanti, ravvisando la fonte normativa di tale monopolio nella L. n. 633 del 1941, art. 180. Occorrerà allora brevemente soffermarsi sulla SIAE, sul suo Statuto (per la parte che qui interessa), sui suoi rapporti con gli autori delle opere dell'ingegno...

Il citato art. 180 bis, comma 1 prevede che i titolari di diritti d'autore ed i detentori di diritti connessi esercitano il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo esclusivamente attraverso la SIAE. L'art. 180, comma 1 collocato nell'ambito del titolo quinto titolato "Enti di Diritto Pubblico per la Protezione e l'Esercizio dei Diritti di Autore" riserva, in via esclusiva, alla società l'intermediazione "comunque attuata" limitatamente alle opere tutelate dal diritto d'autore ed alle sole tipologie di diritti patrimoniali d'autore indicati nella norma medesima. All'uopo occorre precisare che l'esercizio, da parte dell'Autore, dei diritti esclusivi riconosciuti dalla legge, non è pregiudicato dalla esclusività riservata alla Società in ordine alla attività di intermediazione (L.d.A. art. 180, comma 4): infatti, l'iscrizione alla SIAE degli autori dell'opera è del tutto volontaria e non condiziona la protezione delle opere prodotte. La Società, quindi, non ha il monopolio della gestione dei diritti spettanti indistintamente a tutti gli autori, ma tutela soltanto quelli che, in base alle norme statutarie e regolamentari vigenti, le abbiano conferito specifico mandato.

F

Dal combinato disposto della L.d.A., artt. 180 e 180 bis, si ricava che, ferma l'esclusiva riservata ex lege nell'esercizio dell'intermediazione (art. 180, comma 1), l'unico caso di affidamento esclusivo, anche dei diritti connessi, in capo alla SIAE, si rinviene nell'art. 180 bis con riferimento alla ritrasmissione via cavo

(cfr. in termini anche nota 25/5/2005 proveniente dalla Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, foll...)

In sintesi, posto che l'attività di intermediazione esclusiva svolta dalla Società investe esclusivamente l'esercizio dei diritti spettanti agli autori ed agli editori e - per quanto concerne i diritti connessi - l'unico caso di affidamento esclusivo in capo alla SIAE si rinviene nella L.d.A., art. 180 bis, deve logicamente dedursi che, per tutti i casi residui, vale a dire per i diritti connessi diversi da quelli eccezionalmente disciplinati, le attività di intermediazione rimangono in regime di libera concorrenza ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di enti collecting (come, appunto, la SCF, Associazione di categoria di produttori di fonogrammi, che rappresenta oltre il 90% dei produttori discografici operanti in Italia) ovvero hanno facoltà di demandare la tutela di quei diritti alla SIAE, che agirà in tal caso in base ad apposite convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare questi diritti (SCF, AFI, IMAIE, etc.): manca, infatti, in quest'ambito (L.d.A., art. 72 e segg.), fatto salvo quanto previsto dall'art. 180 bis, una riserva in favore della SIAE analoga a quella prevista dall'art. 180. Ovviamente, nel caso in cui la Società riceva apposito mandato dal titolare del diritto connesso, il rapporto tra quest'ultimo e la SIAE non sarà legalmente imposto dall'art. 180, ma avrà natura squisitamente negoziale. Non a caso - si ritiene - nel nuovo testo dell'art. 2 dello Statuto della Società, espressamente definita ente pubblico a base associativa è testualmente previsto, con riguardo a i titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato alla Società, che la SIAE "assicura loro forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione";

- v. anche, per es.: Trib. Milano 26/2/2004; Trib. Treviso 7/12/2004.

2.1.2) Va, pertanto, ritenuta sussistente la legittimazione attiva del Consorzio SCF a riscuotere i compensi derivanti dai citati diritti connessi dei produttori fonografici, non sussistendo riguardo alla loro gestione un monopolio legale della Siae e non risultando che, nel presente caso, sia stato conferito alla Siae un mandato per la gestione di tali diritti.

La SCF è una associazione di categoria dei produttori di fonogrammi, che rappresenta oltre il 90% dei produttori discografici operanti in Italia, come risulta dai doc. 1 e 2 allegati e come riconosciuto anche dalla Cass. pen. 27074/20078 su citata.

In base al proprio Statuto (artt. 4.2, 4.3) essa ha il potere di assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie per la tutela degli interessi collettivi dei consorziati, agendo in nome proprio e per conto collettivo dei medesimi.

2.2) Nel presente caso la SCF agisce nei confronti della convenuta [redacted] srl sulla base dell'accordo quadro (dc. 4 attoreo), stipulato il 10/9/2001 tra SCF e la Federazione Coordinamento Aer-Anti-Corallo (rappresentativa delle emittenti radiofoniche e televisive), avente ad oggetto la regolamentazione della concessione in licenza dei diritti connessi, di titolarità dei

f

produttori fonografici, accordo al quale la convenuta ha aderito con la lettera 28/7/2003 di cui al doc. 3 attoreo.

In base al suddetto accordo quadro, la SCF ha concesso alle emittenti radiofoniche (quale era [redacted] srl) la licenza non esclusiva di riprodurre e utilizzare i fonogrammi del repertorio di SCF, ai sensi degli artt. 72 e 73 LDA, pattuendo specifiche condizioni economiche riguardo al compenso dovuto ai produttori fonografici mandanti di SCF.

Va ritenuto, pertanto, che SCF possa richiedere alla convenuta i compensi inerenti ai diritti connessi in esame sulla base della convenzione citata, considerato che le contestazioni sulla validità del contratto di adesione di [redacted] all'accordo quadro vanno tutte respinte.

In particolare, si osserva:

- che l'avvenuta conclusione del contratto tra SCF e [redacted] risulta chiaramente dalla lettera 28/7/2003 su citata (nella quale la convenuta afferma di volere aderire all'accordo quadro concluso in data 10/9/2001, "approvandone i termini e le condizioni e diventandone parte a tutti gli effetti" e approvandone specificamente le norme, tra cui quella sui compensi) e anche dal riconoscimento di debito di cui alla lettera della convenuta del 9/10/2003 (doc. 7 di parte convenuta);
- che l'assenza di monopolio esclusivo della Siae nella materia in esame esclude anche che detto contratto abbia contenuto violazioni a norme imperative ex art. 1418 c.c.;
- che la convenuta non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza specifica di vizi del consenso (violenza o dolo) che possano condurre all'annullamento del contratto.

2.3) Per quanto riguarda la misura dei compensi richiesti da SCF, da un lato si osserva che, di fronte alla chiara indicazione dei criteri di calcolo esposti dall'attrice (DPCM dell'1/9/1975 e accordo quadro suddetto), le contestazioni della convenuta sulla misura dei compensi sono del tutto generiche e pertanto irrilevanti.

Dall'altro lato, però, si osserva che:

.pur dovendosi ritenere che l'attrice, abbia richiesto, nel presente giudizio, il pagamento (per totali €. 6.351,03, come da conclusioni) di tutte le fatture prodotte ai doc. 6-14, comprese le prime due fatture (la n. 2268 del 5/9/2003 di €. 1.651,90 e la n. 2278 del 5/9/2003 di €. 1.054,37), che si riferiscono ai compensi per le annualità 2000 e 2001 (pur contraddicendosi, perchè, alle pag. 9 della memoria attorea 18/4/2009 e 22 della comparsa conclusionale, l'attrice ha affermato di voler richiedere i compensi aventi decorrenza dal 2003),

.tuttavia, va respinta la richiesta di pagamento delle suddette due fatture relative alle annualità 2000-2001, non avendo l'attrice specificamente provato di aver ottenuto il mandato dei produttori fonografici a riscuotere i diritti connessi anteriormente all'accordo quadro di fine anno 2001.

f



La convenuta va quindi condannata a pagare a SCF la minor somma di €. 3.644,76, oltre agli interessi ex art. <sup>644</sup>231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo.

6

Le domande della convenuta vanno tutte respinte, compresa la domanda riconvenzionale.

3) Per quanto riguarda le spese processuali, la sia pur limitata parziale soccombenza reciproca delle parti induce a ritenere equo compensare le stesse nella misura di un quarto.

La convenuta va poi condannata a rimborsare all'attrice i restanti tre quarti delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta; condanna la convenuta [redacted] srl a pagare alla parte attrice SCF la somma di €. 3.644,76, oltre agli interessi ex art. <sup>644</sup>231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo; respinge tutte le domande della parte convenuta; dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di un quarto; condanna la convenuta a rimborsare all'attrice i restanti tre quarti delle spese processuali, tre quarti che liquida in €. 2.900 (di cui €. 100 per esposti, €. 1.000 per diritti ed €. 1.800 per onorari), oltre spese generali 12,5%, Iva e Cpa.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione 9° Civile del Tribunale di Torino in data 5/3/2010.

Il Giudice Relatore

*Silvia Vittor*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Paola BOTTO

Minuta depositata in Cancelleria  
in data 11 MAR. 2010

Il Cancelliere

Paola Botto 16 MAR. 2010

Depositato in Cancelleria  
Torino 16 MAR. 2010

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Paola BOTTO

